

Il presente atto è composto da n. 5 fasciate ed è redatto in unico originale.

Copia fotostatica sarà inviata alla Segreteria della G.R. e all'assessore alle Risorse Agroalimentari.

Il Presente atto sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo del Servizio Caccia e Pesca nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio
Referente l'Autorità di Gestione FEP
Dr Giuseppe Leo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 marzo 2011, n. 87

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,483 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "BR 12" da realizzarsi nel Comune di Villa Castelli, ai sensi del comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società EC SOLAR P3 S.r.l., con sede legale in via Malasomma 18 - 56121 - Pisa.

Il giorno 15 marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Econvert S.r.l., avente sede legale in via Gozzini 15/17, 56121, Pisa, con nota prot. n. AOO_038/4687 del 29.04.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,483 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Villa Castelli (Brindisi), denominato "BR12";
- la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.325009 del 10.07.2008 (pratica GOAL n.11977) e vidi-mata in data 02.10.2009, prevede l'allacciamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale 20 kV in entra-esce da linea MT "P.ZA Galiano" (DP3038060), mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL 185 mmq e costruzione di una cabina di consegna alimentata dallo smistamento SM Villa Castelli (dalla Cabina Primaria Francavilla) da ubicarsi nelle immediate vicinanze dello Smistamento;
- la Società Econvert S.r.l., con nota prot. n. AOO_038/8986 del 08.08.2008, ha trasmesso alla la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche ulteriore documentazione a completamento di quanto già in possesso;
- la Società Econvert S.r.l., con nota prot. n. AOO_046/4183 del 10.04.2009, ha comunicato l'avvenuto conferimento del progetto denominato "BR12" dalla Società Econvert S.r.l. alla Società EC SOLAR P3 S.r.l., attualmente con sede legale in via Malasoma 18, 56121, Pisa;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,483 MW da realizzarsi nel Comune di Villa Castelli non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore alla soglia di 15 MW prevista dall'art.10 della Legge Regionale n.25 del 3 agosto 2007;
- la Società ha consegnato in data 26.11.2009 documentazione integrativa riguardante la STMG e in data 17.12.2009, con nota acquisita al prot. n. 14083 del 17.12.2009, documentazione integrativa riguardante le aree interessate dall'impianto;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche - con nota prot. 12474 del 16.11.2009 ha comunicato di aver formalmente avviato il procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti. Successivamente, la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 3891 del 12.03.2010, ha inviato ulteriore nota di avvio procedimento come errata corregge indirizzo della Società della nota prot. 12474 del 16.11.2009;
- la Società EC SOLAR P3 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 27.01.2010 (Prot. AOO_159 del 28.01.2010 n. 1277) trasmetteva, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. N.241/90 e s.m.i., copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo agli Enti e/o Organismi indicati nell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche - con nota prot. n. 7714 del 14.05.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 08 giugno 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Arpa Puglia - DAP Brindisi, con propria nota prot. n. 2673 del 31.05.2010 esprime parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'im-

pianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/5/2008;
 2. siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine della acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi;
- Autorità di Bacino della Puglia, con propria nota prot. n. 7233 del 07.06.2010, dichiara che, dal confronto con gli elaborati del PAI, non risultano sovrapposizioni tra gli interventi previsti nel progetto in oggetto così come rappresentati negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela;
 - Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti- Ufficio Espropriazioni, con propria nota prot. n. 52078 del 04.06.2010, esprime parere favorevole a condizione che al momento della richiesta di autorizzazione all'occupazione del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà della Provincia, la disponibilità di spazio esista e lo stesso sarà di larghezza massima di 40 cm, a 1,5 m di profondità, e la società richiedente sarà obbligata, oltre all'immediato ripristino, a riasfaltare, nei tempi e nei modi indicati nelle prescrizioni, tutta la carreggiata per un tratto di strada pari al percorso richiesto;
 - Consorzio Speciale di Bonifica Dell' Arneo, con nota prot. n. 3622 del 07.06.2010, dichiara che non emergono ragioni ostative all'esecuzione delle opere previste in progetto per cui esprime parere favorevole;
 - ASL/BR, con modulo parere del 06.06.2010, esprime parere favorevole a condizione che:
 1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica;
 2. vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose;

3. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
 4. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 08.07.2003
 5. venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA Dap di Brindisi;
- Comune di Villa Castelli, con modulo parere del 06.06.2010 prot. n. 7789 dell'08.06.2010, esprime parere favorevole condizionato al
 - rispetto della distanza di 3 mt dalla recinzione del ciglio stradale e della distanza di mt 10 dei pannelli dai confini con le proprietà altrui,
 - obbligo della realizzazione della siepe di mitigazione a ridosso della recinzione
 - prescrizione di bitumatura della viabilità comunale per una fascia di mt 3;
 - Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive, con propria nota prot. n. 688 del 03.02.2010 trasmette il proprio nulla osta, aggiungendo che per eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela si dovrà richiedere l'autorizzazione ai sensi del T.U. n. 1775/33, art. 120 e che in fase di costruzione si dovrà tenere conto delle distanze dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto in oggetto da possibili cave dismesse o in esercizio, ai sensi dell'art. 104 comma 1 b del DPR 128/59;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici, con propria nota prot. n. 2425 del 03.02.2010, comunica che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004;
 - Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 15687 del 18.12.2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed all'esercizio del parco fotovoltaico in progetto. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società;
 - Regione Puglia - Servizio Foreste Sezione Provinciale, con propria nota prot. n. 0684 del 24.02.2010 comunica che non occorre nulla osta forestale in quanto l'impianto non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Inoltre qualora si dovesse procedere con il taglio delle piante di origine naturale e non isolate o a gruppo nonché di filari di piante lungo i muri di confine, di piante monumentali e/o taglio della macchia

mediterranea, sarà necessaria autorizzazione ai sensi del R.R. n. 10 del 30.06.2009;

- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri, con propria nota prot. n. 42795 del 10.05.2010, non ha alcun parere da esprimere vista l'inesistenza di acquisizioni coattive;
- Acquedotto Pugliese S.p.a., con propria nota prot. n. 65401 del 21.05.2010, concede il nulla osta alla realizzazione delle opere, previo sopralluogo congiunto da effettuare con i tecnici di questo ufficio, all'inizio dei lavori e anche durante la fase esecutiva, al fine di individuare la precisa ubicazione e tipologia delle interferenze. La società dovrà comunicare la data inizio lavori. Inoltre con nota prot. n. 70389 del 31.05.2010 l'A.Q.P. aggiunge che la società dovrà stipulare apposita convenzione con l'ente;
- Aeronautica Militare III Regione Aerea, con propria nota prot. n. 19512 del 09.04.2010, rilascia il proprio nulla osta;
- Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, con propria nota prot. n. 3329 del 23.03.2010, comunica che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto indicato in oggetto non rientrano in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;
- Comando Militare Esercito Puglia, con propria nota prot. n. 8953 del 13.05.2010, concede il nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale D'Otranto, con propria nota prot. n. 21175 del 28.04.2010, rilascia il proprio nulla osta;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, con propria nota prot. n. 32700 del 12.04.2010, comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi, con l'indicazione che, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 27 della L.R. 13/2001 per le zone sismiche. Inoltre si fa presente che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di opere di attraversamento anche se interrato su strade, rilevate dagli atti progettuali, con linee di vettoriaamento del reticolo idrografico demaniale, le

stesse dovranno essere sottoposte, su formale domanda della Ditta stessa, a preventiva autorizzazione onerosa da parte di quest'Ufficio, ai sensi del R.D. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo.

- E.N.A.C., con propria nota prot. n. 39761 del 05.05.2010, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere e comunica il nulla osta dell'A.M.-C.I.G.A.;
- Regione Puglia - Servizio Agricoltura Ufficio Provinciale, con modulo parere del 03.06.2010, non rileva elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - con propria nota prot. n. 11526 del 23.07.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

Stante quanto sopra, per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo e nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;
2. tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui *curricula* dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS 25;
3. la data d'inizio e di fine lavori dovrà essere comunicata alla Soprintendenza;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, con propria nota prot. n. 7123 del 04.11.2010, esprime parere favorevole con prescrizioni:

in merito alla realizzazione del campo

- Non sia realizzato l'impianto di illuminazione;
- Sia ridotta l'altezza della recinzione ad un'altezza massima di 1,50 m e sia adottato, quale misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autotone presenti nelle aree circostanti;

in merito alla realizzazione del cavidotto interrato si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada;

Rilevato che:

- la Società EC SOLAR P3 S.r.l., con nota acquisita al nostro Prot. AOO_159 del 25.01.2011 n. 1031, ha trasmesso la proroga di sei mesi del contratto preliminare, validamente sottoscritto e con scadenza il 04.12.2010, per la costituzione di un diritto di superficie e connessi diritti reali di servitù per le aree necessarie alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- la Società EC SOLAR P3 S.r.l., è titolare di un altro progetto nel medesimo comune di Villa Castelli della potenza di 7,129 MW che sommato alla potenza 3,483 MW dell'impianto in oggetto raggiunge un totale di potenza pari a 10,612 MW. Tale potenza risulta pertanto inferiore alla soglia di 15 MW prevista dall'art.10 della Legge Regionale n.25 del 3 agosto 2007;
- la Società EC SOLAR P3 S.r.l., con nota acquisita al nostro Prot. AOO_159 del 24.11.2010 n. 16523, ha trasmesso copia dei contratti delle Servitù Bonarie acquisite necessarie alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione e delle relative cabine;

in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela pae-*

saggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1158 del 28 gennaio 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 poiché tutti i pareri sono pervenuti in data antecedente all'entrata in vigore di tali disposizioni.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,483 MW, ubicato nel Comune di Villa Castelli;
 - connessione alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale 20 kV in entra-esce da linea MT "P.ZA Galiano" (DP3038060), mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL 185 mmq;
 - costruzione di una cabina di consegna alimentata dallo smistamento SM Villa Castelli (dalla Cabina Primaria Francavilla) da ubicarsi nelle immediate vicinanze dello Smistamento.
- in data 18 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EC SOLAR P3 S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 01 marzo 2011 ha provveduto alla

registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12363 e della Convenzione al repertorio n. 12364;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 87 del 15 marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,483 MW, come innanzi descritto, denominato "BR 12" ed ubicato nel Comune di Villa Castelli.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società EC SOLAR P3 S.r.l., con sede legale via Malasoma 18,, 56121, Pisa, C.F. e Partita IVA 01913380505 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- ✓ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,483 MW, ubicato nel Comune di Villa Castelli;
- ✓ Connessione alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale 20 kV in entra-esce da linea MT "P.ZA Galiano" (DP3038060), mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL 185 mmq;
- ✓ costruzione di una cabina di consegna alimentata dallo smistamento SM Villa Castelli (dalla Cabina Primaria Francavilla) da ubicarsi nelle immediate vicinanze dello Smistamento.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in confor-

mità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società EC SOLAR P3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uso interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di

appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Villa Castelli.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 marzo 2011, n. 88

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza elettrica di 7,129 MW sito nel comune di Villa Castelli (Br) denominato "BR 13". Società EC SOLAR P3 S.r.l., con sede legale in via Malasoma 18 - 56121 Pisa - P. IVA 01913380505

Il giorno 15 marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure